



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
NOTIZIE DI DECISIONE N° 9/2011
(su questione nuova)

Cam. cons. 28 aprile 2011 - sentenze nn. 1590/2011; 1594/2011; 1606/2011

- 1) Pres. M.Stefania Di Tomassi; Rel. Maurizio Barbarisi; n. 32422/2010; P.G. V. Geraci (concl. diff.); Ricorrente P.G. c/ Trajkovic.
- 2) Pres. M.Stefania Di Tomassi; Rel. Maurizio Barbarisi; n. 42850/2010; P.G. V. Geraci (concl. Parz. diff.); Ricorrente P.G. c/ Sadiki.
- 3) Pres. M.Stefania Di Tomassi; Rel. Piera M.S. Caprioglio ; n. 49703/2010; P.G. V. Monetti (concl. conf.); Ricorrente Tourghi.

Questioni esaminate:

Se a seguito della **sentenza emessa in data 28.4.2011 dalla CtGUE nella causa C-61/11 PPU**, secondo cui: «*La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo*», il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme incriminatrici recate dall'art. 14, commi 5-ter e 5-quater d.lgs. n. 286 del 1998.

Soluzione adottata: Positiva.

Nel prendere atto della sentenza della Corte di giustizia, la Corte ha ritenuto:

- 1) che dovesse essere rigettato il ricorso proposto dal P.g. avverso la sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dall'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a contestazione elevata ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, per fatto accertato il 6.3.2010 (in relazione a ordine del Questore in data 26.2.2010);
- 2) che la sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. dovesse essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, accertato il 8.4.2010 (in relazione a ordine del Questore in data 19.10.2009), perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato»;
- 3) che la pronunzia della CtGUE prevale sulla intervenuta rinunzia al ricorso, ai sensi degli artt. 2, secondo comma, codice penale, e 129, cpv., cod. proc. pen.; che di conseguenza la sentenza impugnata, di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, accertato il 10.9.2010 (in relazione a ordine del Questore in data 6.8.2010), dovesse essere annullata senza rinvio perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato».

Riferimenti normativi: Direttiva 2008/115/CE; Sentenza 28.4.2011 CtGUE, C-61/11 PPU; d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5-ter e 5-quater; cod. pen. art. 2; cod. proc. pen., art. 129.

Roma, 29/4/2011

Il Presidente del Collegio
(M.Stefania Di Tomassi)

Il Presidente della Prima Sezione
(Severo Chieffi)

V. per il presidente